



LA PROTEZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA DI ESSERI UMANI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA

***SILVIA SCARPA
CHAIR E ASSOCIATE PROFESSOR, DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
AND INTERNATIONAL AFFAIRS
- JOHN CABOT UNIVERSITY
E-MAIL: sscarpa@johncabot.edu***

16 APRILE 2025

OUTLINE

- La protezione delle vittime di tratta nel diritto internazionale
 - A livello universale
 - A livello regionale-europeo
- La protezione delle vittime di tratta nel diritto dell'Unione Europea

**LA PROTEZIONE
DELLE VITTIME DI
TRATTA NEL DIRITTO
INTERNAZIONALE**



**A LIVELLO
UNIVERSALE: IL
PROTOCOLLO DI
PALERMO**



NORMATIVA A LIVELLO UNIVERSALE

- The United Nations Convention against Transnational Organized Crime
 - Stati Parte: 193.
 - L'Italia ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli con legge 16 marzo 2006, n. 146.
- the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children
 - States Parties: 184.
- the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea
 - States Parties: 154.

IL PROTOCOLLO DI PALERMO

- **PRIMA DEFINIZIONE DI 'TRATTA DI ESSERI UMANI' CONTENUTA IN UN TRATTATO INTERNAZIONALE**
- **APPROCCIO BASATO SULLE TRE/QUATTRO «P»:**
 - Sanzionare penalmente i trafficanti;
 - **Proteggere le vittime;**
 - Attivare misure di cooperazione internazionale tra gli Stati Parte del Protocollo;
 - Prevenire la tratta di persone.



**LA DEFINIZIONE DI
TRATTA DI ESSERI
UMANI CONTENUTA
NEL PROTOCOLLO DI
PALERMO**

LA DEFINIZIONE DI TRATTA DI ESSERI UMANI

- Il **Protocollo di Palermo sulla Tratta di Esseri Umani, in particolare donne e bambini** contiene la **prima definizione** inserita in un trattato internazionale di **TRATTA DI ESSERI UMANI**.
- Distinzione tra:
 - Tratta di **adulti**
 - Tratta di **minori**



LA TRATTA DI ADULTI

1. «il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone
2. ...tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra
3. ...a scopo di sfruttamento».

LA TRATTA DI ADULTI

- Ci sono **tre elementi nella definizione**:
 1. Un' **azione** (reclutamento, spostamento, ecc.);
 2. Un **mezzo improprio** (coercizione, rapimento, frode, ecc.);
 3. Lo **scopo** di sfruttare la vittima.

L'IRRILEVANZA DEL CONSENSO

- L'art. 3.b aggiunge che:
 - “Il **consenso di una vittima** della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a. del presente articolo **è irrilevante** nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi di cui alla lettera a. è stato utilizzato”.

LA TRATTA DI MINORI


- La **tratta di minori** è invece, secondo il Protocollo di Palermo (art. 3.c):
 1. Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino
 2. ai fini dello sfruttamento.

LA TRATTA DI MINORI

- In questo caso gli elementi inclusi nella definizione sono solo 2:
 1. Un' **azione** (il reclutamento, lo spostamento, ecc.);
 2. Allo **scopo** di sfruttare la vittima minorenni.

LE FORME DI SFRUTTAMENTO

- Il Protocollo di Palermo dice che lo sfruttamento comprende, come minimo:
 - lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale;
 - il lavoro forzato o prestazioni forzate;
 - la schiavitù o le pratiche analoghe alla schiavitù;
 - la servitù;
 - o il prelievo di organi.





**LA PROTEZIONE DELLE
VITTIME DI TRATTA
(ART. 6-8 DEL
PROTOCOLLO)**

• **Articolo 6 Assistenza e tutela delle vittime di tratta di persone**

(1) Nei casi opportuni e nella misura consentita dal suo diritto interno, ogni Stato Parte **tutela la riservatezza e l'identità delle vittime della tratta di persone**, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari concernenti la tratta.

(2) Ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministrativo preveda misure che consentono, nei casi appropriati, di fornire alle vittime della tratta di persone:

a) informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti;

b) assistenza per permettere che le loro opinioni e preoccupazioni siano presentate ed esaminate nelle appropriate fasi del procedimento penale contro gli autori del reato, in maniera da non pregiudicare i diritti della difesa.

(3) Ogni Stato Parte prende in considerazione l'attuazione di misure relative al **recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone** e, nei casi opportuni, in collaborazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate e altri soggetti della società civile, il fornire:

- a) un alloggio adeguato;
- b) consulenza e informazioni, in particolare in relazione ai loro diritti riconosciuti dalla legge, in una lingua che le vittime della tratta di persone comprendano;
- c) assistenza medica, psicologica e materiale; e
- d) Opportunità di impiego, opportunità educative e di formazione.

(4) Ogni Stato Parte prende in considerazione, nell'applicare le disposizioni del presente articolo, **l'età, il sesso e le esigenze particolari delle vittime della tratta di persone, in particolare le esigenze specifiche dei bambini**, inclusi un alloggio, un'educazione e cure adeguati.

(5) Ogni Stato Parte cerca di assicurare **l'incolumità fisica** delle vittime della tratta di persone mentre sono sul proprio territorio.

(6) Ogni Stato Parte assicura che il proprio sistema giuridico interno contenga misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un **risarcimento per il danno subito**.

- **Art. 7 Condizione delle vittime della tratta di persone nello Stato d'accoglienza**

- (1) Oltre alle misure di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative o di altre misure adeguate che consentano alle vittime della tratta di persone di restare sul suo territorio, a titolo temporaneo o permanente, nei casi opportuni.
 - (2) Nell'attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ogni Stato Parte tiene debitamente conto dei fattori umanitari e personali.
- **Articolo 8 Rimpatrio delle vittime di tratta di persone**
 - Misure volte a garantire - tenendo debitamente conto dell'incolumità della vittima - il suo ritorno nel territorio dello Stato Parte di cui è cittadina, o in cui aveva il diritto di risiedere a titolo permanente.

IL PROTOCOLLO DI PALERMO

- Le *Legislative Guides* (2004) elaborate dall'UNODC chiariscono quali articoli contengono obblighi per gli Stati parte:

	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE OPZIONALI
ARTICOLO 6.1	X	
ARTICOLO 6.2	X	
ARTICOLO 6.3		X
ARTICOLO 6.4		X
ARTICOLO 6.5	X	
ARTICOLO 6.6	X	
ARTICOLO 7		X
ARTICOLO 8	X	



**LA TRATTA E LE
CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
IN MATERIA DI
DIRITTI UMANI**

- Articolo 4 della **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo** del 1948: “Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.” .
- Il **Patto sui Diritti Civili e Politici** del 1966 all'articolo 8 stabilisce il divieto della schiavitù, della tratta di schiavi, della servitù e del lavoro forzato.

- Articolo 35 della **Convenzione per i Diritti del Fanciullo (CRC)** del 1989:
 - States Parties “[T]ake all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the **abduction of, the sale of or traffic in children** for any purpose or in any form”.
 - Gli Stati parte «adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire **il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli** per qualunque fine e sotto qualsiasi forma».

- La **Convenzione per l'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione nei confronti delle Donne (CEDAW)** del 1979 stabilisce all'articolo 6:
 - «Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere tutte le forme di **tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione**».
 - CEDAW Committee's *General Recommendation No. 38* (2020) contestualizza l'applicazione dell'art.6 nell'ambito dei flussi migratori a livello globale.
 - Comunicazione n. 15/2007 – *Zhen Zhen Zheng v. The Netherlands* (non ammissibile per il mancato previo esaurimento dei ricorsi interni).



**LA TRATTA E LE
CONVENZIONI
INTERNAZIONALI IN
MATERIA DI LAVORO
FORZATO**

- La **Convenzione ILO n. 29 del 1930** ed il suo **Protocollo adottato nel 2014**:
 - Article 1.3: «The definition of forced or compulsory labour contained in the Convention is reaffirmed, and therefore **the measures referred to in this Protocol shall include specific action against trafficking in persons for the purposes of forced or compulsory labour.**»
- **61 Stati Parte. L'Italia non ha ancora ratificato il Protocollo del 2014.**



LA TRATTA NEL DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE

LO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

«...Articolo 7. Crimini contro l'umanità

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati commesso nell'ambito di un attacco **esteso o sistematico** contro una popolazione civile con la consapevolezza dell'attacco:

a) omicidio;

b) sterminio;

c) riduzione in schiavitù;

d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;

e) prigionia o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;

f) tortura;

g) stupro, **schiavitù sessuale**, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o qualunque altra forma di violenza sessuale di analoga gravità;

h) persecuzione contro un gruppo o una collettività identificabile, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come inammissibili dal diritto internazionale, in relazione ad atti richiamati dal presente paragrafo o a qualunque crimine rientrante nella giurisdizione della Corte;

i) sparizione forzata di persone;

j) apartheid;

k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a causare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

• ...2.c) **per "riduzione in schiavitù" si intende l'esercizio su una persona di alcuni o di tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà, inclusa la tratta di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;...»**

• **DICEMBRE 2024: IL PROCURATORE CAPO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE PUBBLICA UNO STUDIO SU ' POLICY ON SLAVERY CRIMES'.**



IL CASO DI DOMINIC ONGWEN

- L'ARTICOLO 26 DELLO STATUTO DELLA CPI ESCLUDE LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE SUI MINORI DI 18 ANNI.

- PER GLI IMPUTATI ADULTI, TUTTAVIA, L'ARTICOLO 31 RICONOSCE ALCUNI MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE, TRA CUI MALATTIA O DIFETTO MENTALE, INTOSSICAZIONE, LEGITTIMA DIFESA, COERCIZIONE E STATO DI NECESSITÀ.

- IN PRIMO GRADO ONGWEN E' STATO RICONOSCIUTO COLPEVOLE DI 61 CAPI D'IMPUTAZIONE PER CRIMINI DI GUERRA E CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ ED E' STATO CONDANNATO A 25 ANNI DI RECLUSIONE (FEBBRAIO 2021).

- LA CAMERA D'APPELLO HA CONFERMATO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO (DICEMBRE 2022).

- NESSUNO È STATO FINORA DICHIARATO COLPEVOLE DI COSÌ TANTI CAPI D'IMPUTAZIONE DALLA CPI E LA CONDANNA DI ONGWEN È LA SECONDA PIÙ LUNGA MAI PRONUNCIATA DALLA CORTE.



**A LIVELLO
REGIONALE
EUROPEO: IL
CONSIGLIO
D'EUROPA**

LA CONVENZIONE EUROPEA SULLA TRATTA DI PERSONE

- Il Consiglio d'Europa promuove nel 2005 l'adozione di una **Convenzione Europea sulla lotta alla tratta di persone**. 46 Stati membri del Consiglio d'Europa + Israele e Bielorussia. L'Italia l'ha ratificata con la legge 2 luglio 2010, n. 108.
- **Elementi di novità:**
 - Stessa definizione di tratta, ma maggiore chiarezza sull'ambito di applicazione.
 - Enfasi sui **diritti umani delle vittime**, sul **mainstreaming di genere** e su un approccio che tenga conto dei **diritti dei minori**.
 - **ARTICOLI 3 e 10-17 DEDICATI ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA.**
 - Enfasi sul diritto all'**identificazione** per le vittime (art. 10).
 - Ampia clausola di **non discriminazione** sulla base del sesso, razza, colore della pelle, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altro status (art. 3).
 - Protezione della vita privata e dell'identità delle vittime (art. 11).
 - **Periodo di riflessione e di recupero** di almeno 30 giorni per le presunte vittime (art. 13).

- Attribuzione di un **permesso di soggiorno (art. 14)** rinnovabile a quelle vittime se:
 - l'autorità competente considera che la loro permanenza sia necessaria in ragione della loro condizione personale;
 - l'autorità competente considera che il loro soggiorno sia necessario in ragione della loro collaborazione con le autorità competenti ai fini dell'inchiesta o del procedimento penale.
- Riconoscimento del ruolo delle **associazioni della società civile - art. 12(5)**.
- Assistenza legale e risarcimento da parte dei trafficanti (art. 15).
- Creazione di un meccanismo di monitoraggio: **GRETA + Comitato delle Parti**.

CEDU E CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

ARTICOLO 4 CEDU

- «**Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato**
- 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
- 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio....»
- Nel 2010, nel caso **Rantsev c. Cipro e Russia**, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso l'interpretazione dell'articolo 4, che proibisce esplicitamente la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato, per coprire anche la tratta di esseri umani.

THE NON-PUNISHMENT PRINCIPLE

Article 26 of the COE Trafficking Convention:

- 'Each Party shall, in accordance with the basic principles of its legal system, provide for the **possibility** of not imposing penalties on victims for their involvement in unlawful activities, to the extent that they have been **compelled** to do so'.

Article 4.2 of the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention No. 29:

- 'Each Member shall, in accordance with the basic principles of its legal system, take the necessary measures to ensure that **competent authorities are entitled** not to prosecute or impose penalties on victims of forced or compulsory labour for their involvement in unlawful activities which they have been **compelled** to commit **as a direct consequence** of being subjected to forced or compulsory labour'.

The Guardian, 2019



***V.C.L. AND C.N. V. THE
UNITED KINGDOM
(2021)***

PRINCIPALI TREND

- ECHR come **'living instrument'**
- Svareti **obblighi positivi** individuati dalla Corte nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, compresi:
 - Di identificazione e protezione delle vittime di tratta
 - Di esclusione della pena per vittime costrette a partecipare ad attività illecite (V.C.L. and C.N. v. Gran Bretagna, 2021)
 - Di investigare casi portati all'attenzione delle autorità (T.V. v. Spagna, 2024)
 - Di risarcimento da parte dei trafficanti (Krachunova v. Bulgaria, 2023).



**A LIVELLO REGIONALE
EUROPEO: L'UNIONE
EUROPEA**

• TRATTATO DI LISBONA

«Articolo 79 TFUE (ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE)

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della **tratta degli esseri umani**.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:

..... d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.»

• CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE:

«Articolo 5 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. E' proibita la **tratta degli esseri umani**.

LA DIRETTIVA 2011/36/UE

- Nel 2011 l'Unione europea adotta la **Direttiva 2011/36** concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
- Novità interessanti:
 - **Per ciò che riguarda la definizione di tratta:**
 - **1° elemento:** «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone»;
 - **3° elemento:** include specificamente alcune **forme di sfruttamento** non menzionate negli altri strumenti internazionali
 - nella definizione: **lo sfruttamento nel chiedere l'elemosina, il coinvolgere le vittime in attività criminali;**
 - nel Preambolo: **le adozioni illegali e i matrimoni forzati;**
 - Riprende il modello basato sulle **3/4 P**;
 - Focus sui **diritti umani, sui diritti dei minori (4 articoli ad essi dedicati) e sul gender mainstreaming.**
 - Articoli 8 e 11-17 dedicati ai diritti delle vittime di tratta.

LA DIRETTIVA 2011/36/UE

- *Articolo 8:* Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime
- *Articolo 11:* Assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani
- *Articolo 12:* Tutela delle vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali
- *Articolo 13:* Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani
- *Articolo 14:* Assistenza e sostegno alle vittime minorenni
- *Articolo 15:* Tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali
- *Articolo 16:* Assistenza, sostegno e protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani
- *Articolo 17:* Risarcimento delle vittime

LA NUOVA DIRETTIVA 2024/1712

- Modifica ma non sostituisce la Direttiva 2011/36.
- E' entrata in vigore il 14 luglio 2024, 2 anni di tempo per la trasposizione.
- Novità:
 - Nella definizione (art. 1): forme di sfruttamento nuove vengono incluse, ossia lo **sfruttamento della maternità surrogata**, del **matrimonio forzato** e dell'**adozione illegale**.
- **Centralità dei diritti delle vittime, ed 'empowerment'.**
- Azione volta ad attribuire alle autorità nazionali competenti il potere di **non perseguire né imporre sanzioni penali** alle vittime della tratta coinvolte in attività criminali o altre attività illecite che le vittime stesse siano state costrette a compiere (art. 8).
- **Vittime della tratta e protezione internazionale (art. 11bis).**
- **La criminalizzazione dell'uso consapevole di servizi prestati da vittima di tratta (art. 18bis).**

GRAZIE!

